


TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Predabuglio ...un guazzabuglio!

È una lunga storia, quella che riguarda lo stato inadeguato del piccolo Riale Predabuglio di Tesserete, situato in zona protetta (cfr. Art. 18 della Legge Federale sulla protezione della natura e del paesaggio - 2002), che parte dal lontano **2011** e si protrae ancora attualmente.

LA STORIA

La ricostruzione puntuale dei fatti è stata documentata in modo dettagliato dal Signor Antonio Besomi, che abita a lato del Riale, con foto (alcune allegate) e video, tutti visionabili sul sito www.rialepredabuglio.ch (cfr. segnale **in rosso**)



Di seguito la cronistoria per punti:

(N.B.: l'interrogante possiede tutte la documentazione relativa a disposizione per eventuali chiarimenti)

- ❖ **2002/2004** - Vengono effettuati rilevamenti ecomorfologici sull'intera rete idrologica Ticinese - Da questi rilevamenti risulta che il Riale Predabuglio è considerato: **meritevole di protezione** ai sensi dell'art. 18 Legge Federale sulla protezione della natura e del paesaggio.
- ❖ **12.7.2011** - Dal regolamento cantonale sull'igiene delle acque balneabili art. 12 risulta che "i gestori delle piscine operano in regime di autocontrollo", mentre le basi legali in cui opera il laboratorio cantonale non sono di natura ambientale! La problematica della formazione delle schiume presso il riale Predabuglio **ESULA** quindi dal settore di competenza del Laboratorio cantonale.

- ❖ 9.4. e 1.10.2013 Da verifiche tecniche effettuate da parte del Comune di Tesserete risulta che (a seguito del collaudo impianti) il sistema di commutazione manuale, da acque chiare e luride, non è esente da **errori**(*).



(Riale Predabuglio 2013)

- ❖ 5.2013 Il Comune, a seguito di indagini sullo stato delle canalizzazioni, libera le tubazioni da presenza di radici.
- ❖ 1.8.2013 Apertura della Piscina comunale.
- ❖ 26.8.2013 **Ordinanza Federale Protezione acque non rispettata** OPAC allegato 2, cfr.11, cpv.2, lett. b - non devono formarsi intorbidamenti, colorazioni o schiuma - Vengono riscontrate concentrazioni eccessive di fosforo totale e carbonio organico disciolto COD con presenza di tensioattivi.
- ❖ 19.9.2013 (*) Acque di scarico della piscina finiscono nella canalizzazione acque meteoriche a seguito di lavaggio di filtri - Richiamo formale dell'operaio addetto alla manutenzione della piscina, caso stigmatizzando da UPDA (Ufficio Protezione Depurazione Acque).
- ❖ 24.9.2013 UPDA Vieta il lavaggio veicoli sull'ex piazzale caserma.
- ❖ 16.6./6.8/23.8/26.9/2013 UPDA effettua 4 Analisi di laboratorio.
- ❖ 4.10.2013 Il Comune esegue la pulizia del separatore **oli/dissabbiatore**.
- ❖ 17.10/16.11..2013 Il Comune effettua ispezioni video delle tubature e conferma la presenza di allacciamenti non a norma.
- ❖ 12.11.2013 I Verdi e PAC Capriasca inoltrano un'**interpellanza** inerente il Riale **al Comune**.



(Riale Predabuglio 2014)

- ❖ 16.11.2013 Il Comune effettua una seconda ispezione video, confermando nuovamente allacciamenti non a norma.
- ❖ 17.1.2014 On. S.Savoia Verdi inoltra un'**Interrogazione al CdS**.
- ❖ 14.4.2014 UPDA Richiede al comune di: - Posare sifone sull'imbocco dello scarico del dissabbiatore, per evitare la propagazione di schiume; - Procedere ad una pulizia regolare del Piazzale ex/Caserma; - mantenere il divieto lavaggio veicoli nel piazzale ed informare utenza; - sorveglianza costante per impedire immissioni non conformi nei pozzetti del piazzale.
- ❖ 29.4.2014 Nelle risposte del CdS all'interrogazione del 17.1.2014 risulta che: - il Riale Pedrabuglio è ascritto a categoria "poco compromesso" con presenza della specie protetta di Gambero indigeno della Capriasca; - viene confermato lo svuotamento della piscina nelle acque meteoriche.
- ❖ 31.8.2015 Apertura nuove scuole.



(Riale Predabuglio 2015)

- ❖ 8.2015 Sig. A. Besomi, UPAC e Comune compiono un sopralluogo al riale Predabuglio.
- ❖ 10.2015/8.2016 Viene effettuato il prelievo di 6 campioni (ma mai durante le piogge) , che comprova **valori anomali** di carbonio organico.
- ❖ 20.4.2016 Lettera Sig. Besomi - Per opposizione costruzione prefabbricati sul piazzale della Caserma.
- ❖ **26 giugno 2016**, **moria di almeno 17 trote** regolarmente denunciata all'Ufficio caccia e pesca cantonale.



- ❖ 6.2016/8.2016 A seguito di 3 sopralluoghi si constata un **evidente accumulo di schiume.**
- ❖ 16/20.9.2016 - Sig. Besomi - Inoltra Denuncia nei confronti di Ignoti per **inquinamento.**



(Riale Predabuglio 2016)

- ❖ 4.11.2016 - Lettera del Sig. Besomi al CdS - Ricorso contro la variante del Piano Regolatore del Comune di Capriasca concernente la Centrale termica.
- ❖ 3.2.2017 - Zali in risposta alla lettera del Sig. Besomi ipotizza una **incidenza trascurabile di rifiuti esente da inquinamento CRONICO e conferma di episodi di inquinamento puntuali passati.**
- ❖ 31.5.2017 - Raccomandata a seguito di **denuncia al PP A.M. Balerna** da Sig. Besomi - Risposta Denuncia: viene **Confermato un inquinamento temporaneo** - malgrado ciò non si apre nessun procedimento.
- ❖ 18.6.2017 - Intervento pompieri Lugano - Addetto comunale piscina dichiara che da 3 a 5 volte dalla piscina vi sono **immissioni inquinanti volontarie.**
- ❖ 6.7.2017 - Raccomandata a SPAc - **Segnalazione** Sig. Besomi su fatti avvenuti 18.6.2017 - ormai **assenza sia di Gamberi protetti, trote (immesse in primavera 2017) e tritoni.**
- ❖ 27.7.2017- SPAc - Risposta > Decreto d'apertura dell'istruzione a carico del responsabile - saranno svolti degli accertamenti e se del caso imposti i **necessari provvedimenti edili e gestionali** - Vigili e responsabili in stretta collaborazione con il comune - malgrado le precauzioni adottate, si sono comunque **verificati degli intorbidimenti nel riale.**



(Riale Predabuglio 4.12.2017)

A sostegno della presente interrogazione richiamo alcune importanti Leggi, Norme e Regolamenti:

- A.** della Legge Federale sulla Protezione delle Acque (LPAC);
- B.** della Legge Federale sulla Protezione della Natura e del paesaggio (LPN);
- C.** del Regolamento della Legge Cantonale sulla protezione della Natura (RLCN);
- D.** dalle Norme particolari d'attuazione del Piano Regolatore del comune di Capriasca (NAPR).

* * * * *

* (A)

Legge Federale sulla Protezione delle Acque (LPAc)

del 24 gennaio 1991 (Stato 1° gennaio 2017)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 76 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale^{1,2}; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 aprile 1987³,

decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Scopo della presente legge è di **proteggere le acque da effetti pregiudizievoli** e in particolare di:

- a. preservare la salute dell'uomo, degli animali e delle piante;
- (omissis)
- c. **conservare i biotopi naturali** per la fauna e la flora indigene;
- d. conservare le acque ittiche;
- e. **salvaguardare le acque** come elementi del paesaggio;
- (omissis)
- h. garantire la funzione naturale del ciclo idrologico.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente legge si applica a **tutte le acque**, superficiali o sotterranee.

Art. 3 Obbligo di diligenza

Ognuno è tenuto ad usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di evitare **effetti pregiudizievoli** alle acque.

Art. 3a¹ Principio di causalità

I costi delle misure prese secondo la presente legge sono sostenuti da chi ne è la causa.

¹Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

Art. 4 Definizioni

Ai sensi della presente legge si intendono per:

- a. *acque superficiali*: l'acqua, l'alveo, con fondali e scarpate, compresi i loro insediamenti animali e vegetali;
- b. *acque sotterranee*: la falda freatica, la formazione acquifera, il sostrato impermeabile e lo strato di copertura;
- c. *effetto pregiudizievole*: l'**inquinamento ed ogni altro intervento** che nuoccia all'aspetto o alla funzione delle acque;
- d. inquinamento: un'alterazione pregiudizievole delle proprietà fisiche, chimiche o biologiche dell'acqua;
- e. *acque di scarico*: le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, agricolo o altro e quelle che vi scorrono continuamente insieme in una canalizzazione come pure le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate;
- f. *acque di scarico inquinate*: le **acque di scarico in grado di inquinare l'acqua in cui sono immesse**;
- (omissis)

TITOLO SECONDO: PREVENZIONE E RIMOZIONE DEGLI EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI

Capitolo 1: Salvaguardia della qualità delle acque

Sezione 1: Immissione, introduzione e infiltrazione di sostanze

Art. 6 Principio

¹È vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinarle.

²È parimenti vietato depositare o spandere tali sostanze fuori delle acque, se ne scaturisce un pericolo concreto di inquinare l'acqua.

Art. 7 Eliminazione delle acque di scarico

¹Le acque di scarico inquinate devono essere trattate. Possono essere immesse o lasciate infiltrare nelle acque solo con il permesso dell'autorità cantonale.

Art. 10 Canalizzazioni pubbliche e stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico

¹I Cantoni provvedono alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate provenienti:

- a. dalle zone edificabili;
- b. da gruppi di edifici esistenti che si trovano fuori della zona edificabile e per i quali i metodi speciali per l'eliminazione delle acque di scarico (art. 13) non garantiscono una protezione sufficiente delle acque o non sono economici.

^{1bis}Essi provvedono a un esercizio economico di questi impianti. ¹ -

²Nelle regioni discoste o scarsamente abitate, le acque di scarico inquinate devono essere trattate con altri sistemi e non in una stazione centrale di depurazione, sempreché la protezione delle acque superficiali e sotterranee sia garantita.

³Le canalizzazioni private che servono anche per scopi pubblici sono equiparate alle canalizzazioni pubbliche.

⁴ - 2
...

¹ Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

² Abrogata dal n. I della LF del 20 giu. 1997, con effetto dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

Art. 11 Obbligo di allacciamento e di accettazione

¹Nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche, le acque di scarico inquinate devono essere immesse nelle canalizzazioni.

²Il perimetro delle canalizzazioni pubbliche comprende:

- a. le zone edificabili;
- b. le altre zone, non appena dispongano di una canalizzazione (art. 10 cpv. 1 lett. b);
- c. le altre zone nelle quali l'allacciamento alle canalizzazioni sia opportuno e ragionevolmente esigibile.

³Il detentore della canalizzazione è tenuto ad accettare le acque di scarico e a convogliarle verso la stazione centrale di depurazione.

Art. 13 Metodi speciali d'eliminazione delle acque di scarico

¹Fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche le acque di scarico devono essere eliminate secondo le tecniche più recenti.

²I Cantoni vegliano affinché le esigenze relative alla qualità delle acque siano rispettate.

Sezione 3: Premesse relative all'evacuazione delle acque di scarico per l'ottenimento di permessi di costruzione

Art. 17 Principio

Il permesso di costruzione o di trasformazione di un edificio può essere concesso soltanto se:

- a. **nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche è garantito che le acque di scarico inquinate sono immesse nella canalizzazione** (art. 11 cpv. 1) o sono sfruttate in agricoltura (art. 12 cpv. 4);
- b. fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche, procedimenti speciali assicurano l'evacuazione adeguata delle acque di scarico inquinate (art. 13 cpv. 1) e l'ufficio **cantonale preposto alla protezione delle acque è stato consultato**;
- c. **l'evacuazione corretta delle acque di scarico non idonee ad essere trattate in una stazione centrale di depurazione è garantita** (art. 12 cpv. 2).

Art. 18 Eccezioni

¹Per gli edifici e gli impianti minori che si trovano all'interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche e che, per ragioni perentorie, non possono essere ancora allacciati alla canalizzazione, il **permesso di costruzione può essere concesso se l'allacciamento è possibile a breve termine** e, nel frattempo, l'eliminazione delle acque di scarico sia assicurata in altro modo soddisfacente. Prima di accordare il permesso, l'autorità sente l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque.

Titolo quinto: Disposizioni penali

Art. 70 Delitti

¹È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, **intenzionalmente**:¹

- a. **illecitamente, direttamente o indirettamente**, introduce nelle acque, lascia infiltrare oppure deposita o spande fuori dalle acque sostanze atte a inquinare e con ciò provoca un pericolo d'inquinamento delle acque (art. 6);
- b. come **detentore di impianti** contenenti liquidi inquinanti, omette di prendere le misure di natura edile e di **predisporre le apparecchiature necessarie** secondo la presente legge, o non provvede alla loro manutenzione e con ciò inquina le acque o fa insorgere un pericolo di inquinamento (art. 22);
- c. non rispetta la portata di dotazione stabilita dalle autorità, oppure **omette di prendere le misure ordinate per proteggere le acque a valle del prelievo** (art. 35);
- d. argina o corregge illecitamente un corso d'acqua (art. 37);

(omissis)

²Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.²

¹ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

² Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

Art. 71 Contravvenzioni

¹È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:¹

- a. contravviene altrimenti alla presente legge;
- b. contravviene a una singola decisione comunicatagli sotto comminatoria delle pene previste nel presente articolo.

²Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

³La complicità è punibile.

⁴ - 2
...

¹ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 ([RU 2010 3233](#); [FF 2009 4721](#)).

² Abrogato dal n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° ago. 2010 ([RU 2010 3233](#); [FF 2009 4721](#)).

Art. 72 Applicazione del Codice penale svizzero

Se un'**infrazione alla presente legge** adempie contemporaneamente la fattispecie dell'articolo 234 del Codice penale svizzero¹, soltanto quest'ultima disposizione è applicabile. Del rimanente, le disposizioni penali della presente legge si applicano accanto a quelle del Codice penale svizzero.

¹RS [311.0](#)

Art. 73 Applicazione del diritto penale amministrativo

Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974¹ sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia ai reati secondo la presente legge.

* * * * *

(B)**Legge Federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)**

del 1° luglio 1966 (Stato 1° gennaio 2017)

Capo 3: Protezione della fauna e della flora indigene**(*) Art. 18 Protezione di specie animali e vegetali**

¹L'**estinzione di specie animali** e vegetali indigene **dev'essere prevenuta** mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione.

^{1bis}**Devono essere segnatamente protetti** le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.

^{1ter}**Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.**²

-

* * * * *

(C)**Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura (RLCN)**

(del 23 gennaio 2013)

Art. 11 Scopo

La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 78 capoversi 2-5 della Costituzione federale, intesa a:

(omissis)

d. proteggere la fauna e la flora indigene, nonché la loro diversità biologica e il loro spazio vitale naturale;

(omissis)

Capo 3: Protezione della fauna e della flora indigene Art. 18 Protezione di specie animali e vegetali

¹L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri **provvedimenti adeguati**. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione.

^{1bis}Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.¹

Art. 18b1 Biotopi d'importanza regionale e locale e compensazione ecologica

¹I Cantoni provvedono alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d'importanza regionale e locale.

* * * * *

(D)

Norme Particolari d'attuazione del Piano Regolatore del Comune di Tesserete

In aggiunta, per quanto riguarda il **Comune di Tesserete** cito le [Norme particolari d'attuazione del Piano Regolatore \(NAPR\)](#) adottato dal Consiglio Comunale in data 13 marzo 2012 con Risoluzione Municipale n° 327 del 13 settembre 2010, Versione aggiornata unicamente con le modifiche d'ufficio decretate dal Consiglio di Stato con risoluzione no 4778 del 10 novembre 2015 :

Art. 7 Zone di protezione della natura (ZPN)

1 Le zone di protezione della natura, riportate nel piano del paesaggio come ZPN, comprendono le aree di particolare valore naturalistico d'**importanza federale, cantonale e locale**, i cui contenuti sono di principio integralmente protetti ai sensi delle leggi cantonali e federali vigenti.

2. Le zone di protezione (ZPN) della natura sono quelle indicate nel Piano del paesaggio, definite come:

ZPN 1 Torrente Capriasca

ZPN 2 Riale e bosco umido "Riello"

ZPN 3 Zone umide "Predabuglio" e "Giascion"

ZPN 4 Bosco umido "San Clemente"

ZPN 5 Zone umide protette del comparto montano

ZPN 6 Zona cuscinetto della Riserva naturale protetta di Gola di Lago.

3. Riservate le norme relative agli interventi fuori zona edificabile, in queste aree sono di principio **vietati tutti gli interventi, le trasformazioni e le utilizzazioni antropiche che possono ridurre o comprometterne il valore ecologico e paesaggistico**. In particolare nelle zone protette sono vietati: - il pascolo del bestiame - la raccolta e la manomissione di vegetali - l'introduzione di specie vegetali estranee all'ambiente. Sono pure **proibiti gli interventi che possono modificarne il regime idrico, quali drenaggi o deviazioni di corsi d'acqua, ad eccezione di quelli autorizzati dall'autorità competente ai sensi della legge sull'utilizzazione delle acque** (LUA 7 ottobre 2002).

4. Sono **promossi interventi di manutenzione, gestione e ripristino miranti alla valorizzazione delle strutture e dei biotopi presenti, alla conservazione delle popolazioni vegetali ed animali** che li caratterizzano ed all'incremento della fruibilità pubblica legata ad attività didattiche ed allo svago.

5. Per interventi di manutenzione e ripristino si devono di principio utilizzare tecniche di bioingegneria (adeguate), valorizzando i materiali di costruzione tradizionali della regione.

6. **La sorveglianza delle zone di protezione della natura ZPN è affidata al Comune**. La gestione ed il diritto di deroga degli oggetti d'importanza locale spettano pure al Comune, mentre **per quelli di importanza cantonale e federale spettano al competente ufficio cantonale** come definito dalla Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001.

RICAPITOLANDO

La **Legge Federale sulla Protezione delle Acque** denomina come **acque di scarico** tutte le acque meteoriche provenienti da superfici edificate o consolidate (nello specifico attualmente ci sono circa 13'800 mq edificati sul sedime comunale che scarica nel Predabuglio, con la costruzione della prevista centrale si arriverà a circa 15'000 mq).

L'art. 1 cita lo scopo di tale legge, tra i quali conservare i biotopi naturali per la fauna e flora indigena.

L'art. 3 sancisce l'obbligo di diligenza al fine di evitare effetti pregiudizievoli alle acque.

L'art. 6 specifica che é vietato introdurre direttamente o indirettamente acque con sostanze che possono inquinare (nello specifico particolati di media grandezza e micro particolati oltre a quegli inquinanti già citati in precedenza, tra cui le polveri provenienti dal posteggio piazzale). L'art. 11 obbliga l'allacciamento alle canalizzazioni pubbliche delle acque inquinanti, inoltre l'art. 17 prevede l'obbligo di allacciamento di nuove costruzioni in presenza di canalizzazioni atte a tale scopo (visti tutti i casi denunciati finora sono da ritenere immissioni inquinanti tutte le immissioni nel riale Predabuglio, che non è solo un riale, ma una Zona Naturale Protetta).

Il paragrafo 6 dell'art. 22 prevede che i detentori di impianti, contenenti liquidi pericolosi per le acque (come cloro, vari disinfettanti e flocculanti della piscina tuttora collegata tramite tubi di scarico direttamente al riale) devono adottare misure per evitare qualsiasi possibile inquinamento. Malgrado ciò basta aprire il rubinetto sbagliato per procedere alla svuotatura della piscina direttamente nella Zona Protetta (nel 2013 si sono registrati almeno 2 casi di pulizia dei filtri della piscina direttamente nel riale).

L'art. 70 definisce "DELITTO" l'inquinamento delle acque , direttamente o indirettamente, intenzionalmente o per negligenza , e lo punisce con le sanzioni giusta l'art. 71.

Si fa presente inoltre che le direttive sull'infiltrazione, la ritenzione e l'evacuazione delle acque meteoriche nelle aree edificate, pubblicate dall'Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque VSA, considerano **non ammissibili** le infiltrazioni di acque in zone protette provenienti da :

- superfici di tetti con coperture contenenti rame e altri metalli pesanti (tetto della scuola)
- superfici provenienti da piazzali e posteggi, sia pubblici che privati
- superfici adibite a piste ciclabili, strade agricole.

Seguendo l'Ordinanza Federale sulla protezione della Natura e del Paesaggio:

L'art. 14 afferma che, (in merito alla protezione dei biotopi), tale protezione deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, unitamente alle disposizioni sulla protezione delle specie (art.20) e elenca pure le misure di tutela , di manutenzione, di cure e di sorveglianza per assicurare a lungo termine l'obiettivo della protezione.

Lo stesso articolo esige misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti ed evitare danni futuri.

Specifica anche che i biotopi degni di protezione sono designati sulla base:

- delle specie vegetali e animali protette giusta l'art.20;
- dei pesci e dei crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca;
- delle specie vegetali e animali minacciate e rare enumerate nelle liste rosse pubblicati o riconosciuti dall'UFAM (tra cui spiccano tutti i tipi di gamberi di fiume e varie sottospecie di libellule presenti in zona).

Prevede inoltre che i Cantoni provvedano ad una adeguata procedura d'accertamento che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione.

Chiede inoltre espressamente che interventi di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione possano essere autorizzati solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde a un'esigenza preponderante.

L'art. 20 vieta espressamente, tra le altre cose, di danneggiare e uccidere specie protette.

Per quanto attiene al **Regolamento della Legge cantonale sulla protezione della natura**:

L'art. 10, determinante gli oggetti degni di protezione, classifica i biotopi come elementi necessari alla sopravvivenza di piante, funghi e animali, specialmente le specie indigene locali e animali rari, fattispecie il gamberetto d'acqua dolce presente nel riale Predabuglio ed inseriti nella lista rossa delle specie in pericolo.

Tra le categorie di protezione, l'art. 13 determina le Zone di Protezione della Natura (ZPN), specificando si tratti di aree con contenuti naturalistici protetti nella loro specificità e particolarità e determina presso le ZPN solo utilizzazioni compatibili con le finalità di protezione.

L'art. 16: "il piano regolatore comunale stabilisce le misure di protezione dei biotopi d'importanza locale. Inoltre, lo stesso piano regolatore segnala gli oggetti protetti mediante decreto di protezione".

L'art. 18, richiede che l'estinzione di specie vegetali, fungine e animali indigene vada prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti e altri provvedimenti adeguati.

Al titolo V, Art. 37 Misure provvisoriale, si dice che "se un oggetto protetto o particolarmente degno di protezione è esposto a minaccia, il Consiglio di Stato o il Municipio ordinano le necessarie misure provvisoriale.

Possano essere ordinati in particolare :

- il divieto di modificare o distruggere l'oggetto;
- l'immediata sospensione di qualsiasi intervento in atto;
- l'adozione immediata di misure idonee a contenere il danno."

Nell'art. 40 figurano le contravvenzioni riguardanti l'inosservanza di tale legge, che vanno da 10'000.- a 20'000.- franchi specificando che siano perseguiti dall'autorità giudiziaria.

In caso di non ottemperamento al ripristino della zona di protezione, si potrebbe arrivare anche alla confisca di tutte le infrastrutture comunali che riversano liquami e altre sostanze proibite nella Zona Protetta del riale Predabuglio, così come da art. 42 (LCPN): oggetti costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile (leggasi inquinamento reiterato) a norma degli articoli 24 e 24a della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e Art.40 di questa legge, sono soggetti a CONFISCA, in analogia all'articolo 69 del Codice penale svizzero:

Art. 69 1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

Inoltre l'art. 43 obbliga al ripristino chiunque danneggi oggetti protetti ai sensi di questa legge, rimettendo lo stato anteriore (cosa difficile, ormai!).

Le **Norme particolari d'attuazione del Piano Regolatore** del comune di Capriasca inseriscono nel nuovo piano regolatore la zona Predabuglio e Giascon come ZPN.

L'art. 7 proibisce espressamente interventi che possano modificare il regime idrico, quali i drenaggi presenti dalla piscina comunale, quelle dell'edificio scolastico, del piazzale ex-caserma, e quelle dell'eventuale nuova centrale termica, se verrà collegata alle attuali tubature.

Nell'art. 6 il PR promuove pure interventi di manutenzione, gestione e ripristino mirati a valorizzare i biotopi presenti (quindi le ZPN in primis). Sancisce inoltre che la sorveglianza delle Zone di Protezione spetta al Comune, cosa che il Comune stesso ha sempre omesso di fare malgrado le infinite denunce da parte del Sig. Besomi. (N.B.: i gamberetti autoctoni della Capriasca erano lo scopo primario dell'instaurazione della ZPN Predabuglio e Giascon)

Le norme generali del piano d'attuazione del Piano Regolatore del Comune di Capriasca all'art. 23 riguardo alle canalizzazioni, sanciscono che lo smaltimento delle acque, sia luride, sia meteoriche o sorgive, devono essere conformi alla legislazione, ai piani di protezione e alle direttive federali, cantonali e comunali e alle altre normative in materia, cosa che non avviene in nessun punto.

Il Regolamento d'applicazione del decreto sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio emanato dal CdS decreta all'art.2 la protezione della flora e della fauna e il loro spazio vitale, intaccate sicuramente dal sistema attuale di smaltimento delle acque, e poi dalla costruzione di una centrale termica causante emissione di particolati.

Il regolamento comunale delle canalizzazioni emanato dal Dipartimento del Territorio, detta che l'applicazione di tale regolamento spetta al comune.

L'art. 8 impone l'obbligo di allacciamento alle canalizzazioni pubbliche. E' tollerato il sistema attuale sempre che ciò non causi inquinamento delle acque.

L'art. 9 pone il divieto di immissione di sostanze maleodoranti (in caso di pioggia accade sempre, presumendo perdite da parte delle tubature fognarie vetuste), di fanghi cementizi (denunciati senza risultato durante la ristrutturazione della ex caserma), di sostanze dense e fangose (a ogni pulizia annuale dei tombini presenti sul piazzale scuole), di polveri fini residuali del piazzale scuole usato a volte da 400 automobili, di oli, grassi, saponi, pitture, e tutto quanto é finito nel riale in questi ultimi 4 anni.

Nell'art. 25 si dice che, "per alleggerire gli impianti di depurazione, possono essere adottate misure di infiltrazione e/o ritenzione delle acque meteoriche , realizzando impianti specifici di ritenzione olii e fanghi". In questo caso l'Ufficio Protezione delle Acque ha già verificato che i vari sifoni posti sulle tubature del piazzale della ex-caserma non servono allo scopo.

L'art. 26 sulle Zone di Protezione prevede l'uso di accorgimenti tecnici atti a trattenere acque inquinate, cosa al momento non avviene.

L'art. 27 pone l'obbligo di manutenzione da parte del proprietario, in questo caso il Comune stesso deve: cito "gli impianti di smaltimento delle acque vanno controllati secondo le prescrizioni del regolamento delle varie zone protette".

Infine l'art. 42 fa presente che il Municipio, nell'ambito delle competenze che il regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto a imporre l'eliminazione e/o sostituzione degli impianti non conformi alle presenti e altre disposizioni.



CONCLUSIONE

È chiaro che, anche a seguito delle ripetute segnalazioni, degli interventi, delle analisi e delle denunce, presso il Riale Predabuglio sussiste un problema di alterazione dell'acqua, e definitiva compromissione della fauna (gamberetti di fiume, sanguisughe, e varie altre specie acquatiche, uccelli, e rettili, anfibi e mammiferi) in quanto biotopo, e riale degno di protezione (cfr. art. 7 della NAPR del Comune di Capriasca)

quindi per le facoltà concesse chiedo:

1. È confermato che il Riale Predabuglio è **“meritevole di protezione”** ai sensi dell'art. 18 Legge Federale sulla protezione della natura e del paesaggio (cfr.*)? Se sì, per quale motivo l'ordinanza federale non viene evidentemente rispettata?
2. Visto che sono stati **confermati** a più riprese, **episodi di inquinamento**, con intorbidimento, evidente accumulo di schiume, valori anomali dell'acqua, concentrazioni eccessive di oli, tensioattivi, cloro e fosforo, (confermati da più enti) perchè non si ricerca la causa delle evidenti alterazioni dell'acqua nel riale?
3. Chi dovrebbe intervenire? Con che misure?
4. Per quale motivo né il Consiglio di Stato né il Municipio hanno approntato l'adozione immediata di misure idonee a contenere il danno? (cfr. art. 37 **Regolamento della Legge cantonale sulla protezione della natura**)
5. È stata fatta una notifica da parte del Comune al Cantone riguardante gli **episodi di inquinamento** puntuali? Se sì, per quali episodi? Se no, perché il cantone non si è attivato, a seguito degli interventi da parte dei pompieri per il ripristino del riale, chiedendo lumi al comune?
6. Qual è il **risultato delle analisi** effettuate dal Cantone a più riprese, su prelievi puntuali da parte di polizia, pompieri e ufficio protezione acque?
7. Premesso che normalmente, per casi puntuali di amministrazione del territorio locale, vige l'autonomia comunale, per quale motivo il comune non ha intrapreso le misure necessarie a risolvere definitivamente i problemi del Riale Predabuglio? Il Cantone ne conosce le motivazioni?
8. Considerando che il comune ha confermato (con ispezioni video) che vi sono degli **allacciamenti non a norma**: È stato fatto un controllo su tutte le canalizzazioni affluenti nel Riale? Esiste una mappatura aggiornata di queste canalizzazioni? Se no, per quale motivo? Se sì, dove è visionabile?
9. Sono ammissibili le infiltrazioni di acque in zone protette provenienti da superfici di tetti con coperture contenenti rame e altri metalli pesanti (tetto della scuola) e superfici provenienti da piazzali e posteggi, sia pubblici che privati? Se no, per quale motivo non si è ancora provveduto a dotare le canalizzazioni delle specifiche correzioni?
10. È stata fatta un'analisi dei costi di ripristino delle canalizzazioni? Se sì, a quanto ammonta il costo di ripristino? Chi lo deve intraprendere?
11. Sarebbe possibile ottenere degli aiuti per il **ripristino del riale** facendo capo ai progetti cantonali di rinaturazione dei fiumi: <http://www4.ti.ch/dt/dc/uca/temi/corsi-dacqua/corsi-dacqua/compiti/ricupero-ambientale/progetti-di-rinaturazione-nuovi-finanziamenti/>
12. È rispettata la Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) e il relativo regolamento che è entrato in vigore il 1° settembre 2012? Se sì, la polizia comunale di Capriasca, al corrente della situazione del Riale Predabuglio, ha notificato la problematica di inquinamento al relativo corpo del Cantone?
13. Per quale motivo, i gestori della piscina di Tesserete, che da regolamento cantonale sull'igiene delle acque balneabili art. 12 dovrebbero operare in **“regime di autocontrollo”**, **non rispettano le normative**, immettendo a più riprese sostanze inquinanti nel Riale in

questione? Perché il comune rispettivamente il cantone, pur essendo a conoscenza di questi abusi non hanno preso provvedimenti?

14. Sono stati presi eventuali provvedimenti in merito alla legge LPAc rispetto degli art. 70, 71, 72 e 73? Se sì, con quale esito? Se no, per quale motivo non si è intervenuti?
15. A seguito dei controlli del 27.7.2017 da parte della SPAc e del relativo decreto d'apertura dell'istruzione a carico del responsabile, quale esito hanno dato gli accertamenti fatti?
16. Quali eventuali provvedimenti edili e gestionali sono stati imposti?
17. Il Comune è stato collaborativo? In che misura?
18. Quale la tempistica per un reale risanamento del riale senza nuove immissioni illegali?
19. Il suddetto Riale è affluente del Cassarate, ed in definitiva del Lago di Lugano, quali e quanti prelievi vengono effettuati, da parte del Cantone per verificare lo stato delle acque alla foce del fiume? Quali i risultati di queste analisi?
20. In quattro anni di segnalazioni e denunce riguardo lo stato del riale, vi è mai stata presa a carico giudiziaria o delle sanzioni? Se sì quali? Se no, per quale motivo?

Sara Beretta Piccoli